



AVVISO 1 / 2020

PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI INDIVIDUALI

INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI VOUCHER AZIENDALI

Data di pubblicazione: 15/01/2020

Scadenza: 31/12/2020

Documento	Revisione	Referente
AF-Voucher 2020	Rev.3 del 19/12/2019	AF
<i>Delibera CDA del 19/12/2019</i>		

INDICE

PREMESSA.....	2
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	2
2. FINALITÀ GENERALI.....	4
3. ENTI BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI	5
4. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI	6
5. TIPOLOGIA DEGLI ENTI EROGATORI DELLA FORMAZIONE	6
6. INTERVENTI FINANZIABILI	8
7. ACCORDO TRA LE PARTI SOCIALI	9
8. RISORSE FINANZIARIE	11
9. REGIME DI AIUTI E COFINANZIAMENTO	11
10. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI VOUCHER	13
11. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN SEDE DI RICHIESTA DI FINANZIAMENTO.....	13
12. AMMISSIBILITÀ AL FINANZIAMENTO ED APPROVAZIONE DEI VOUCHER	14
13. CERTIFICAZIONE DA RILASCIARE AI LAVORATORI FORMATI.....	15
14. AMMISSIBILITÀ: CAUSE DI ESCLUSIONE	15
15. ATTUAZIONE DEI VOUCHER: COSTI AMMISSIBILI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO	16
16. REVOCA DEL FINANZIAMENTO O PARTE DI ESSO	19
17. SISTEMA DI CONTROLLO DEI VOUCHER	19
18. OBBLIGHI DELL'ENTE BENEFICIARIO E CONDIZIONI CONTRATTUALI.....	20
19. TUTELA DELLA PRIVACY	22
20. ASSISTENZA ALLA PRESENTAZIONE DEI PIANI DA PARTE DI FONDER	24

PREMESSA

FOND.E.R. – FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NEGLI ENTI RELIGIOSI, con sede legale a Roma in via Vincenzo Bellini n.10, è il fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua costituito a seguito dell'accordo nazionale firmato dall'Organizzazione datoriale AGIDAE e le OO.SS. CGIL, CISL, UIL il 21/07/05 ed autorizzato ad operare dal Ministero del Lavoro con Decreto dell'1/09/05. Tra le finalità il FONDO prevede anche la possibilità di riconoscere voucher individuali di formazione per i lavoratori degli enti/ imprese aderenti.

Con il presente Avviso vengono definite le norme per il finanziamento di VOUCHER FORMATIVI aziendali a favore dei lavoratori degli enti/imprese aderenti a Fond.E.R., al fine di favorire la costruzione di un percorso di sviluppo professionale personalizzato che supporti il miglioramento delle competenze ed abilità richieste nel mondo del lavoro, in aderenza alle LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE NEL 2010 di cui all'intesa tra GOVERNO, REGIONI, PROVINCE AUTONOME e PARTI SOCIALI del 17 febbraio 2010.

Con riferimento alle Linee Guida, l'Avviso intende sostenere una formazione in funzione dei fabbisogni delle imprese e dei lavoratori, con particolare attenzione alle fasce deboli del mercato del lavoro e a rischio di espulsione.

Le sfide e i mutamenti della vita lavorativa sono profondi e riguardano la natura stessa del lavoro e le competenze richieste all'interno del mercato del lavoro: obsolescenza delle tecnologie e del sapere, aumento della forza lavoro nei servizi, mutamento della struttura demografica delle società a sviluppo avanzato (invecchiamento della popolazione e parallelo allungamento della vita attiva), esclusione sociale dei gruppi vulnerabili e disparità delle opportunità ai diversi livelli. Tali fenomeni concorrono a disegnare un quadro in cui le conoscenze non possono più essere considerate un'acquisizione definitiva come avveniva in passato. L'apprendimento permanente costituisce un requisito essenziale per elevare gli standard di occupabilità della popolazione attiva e consentire alle imprese di consolidare la posizione competitiva nel mercato "globale".

L'Avviso intende assolvere una funzione utile, nella prospettiva del *lifelong learning* ma anche del *lifewide learning*, nel coniugare le esigenze dell'impresa di disporre di manodopera preparata e competitiva e quelle del lavoratore in termini di sviluppo professionale e personale al fine di ampliare il proprio livello di occupabilità e adattabilità.

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Normativa comunitaria

Regolamento (UE) n. 1224/2013 del 29 novembre 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 800/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, così come integrato dal **Regolamento (UE) 2018/1046** del 18 luglio 2018.

Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013.

Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18/12/2013.

Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17/06/2014.

Regolamento UE n. 717/2014 del 27/06/2014.

Comunicazione della Commissione europea COM (2008) 800: Un Piano europeo di ripresa economica.

Comunicazione della Commissione Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

– *Normativa nazionale*

- **Legge n. 388 del 2000**, articolo 118 e s.m.i.
- **Decreto Interministeriale** del Ministro dell'Economia e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 aprile 2003 e s.m.i.
- **D.lgs. 30 giugno 2003, n.196** recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (in S.O n. 123 alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174), come integrato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” (in G.U. 4 settembre 2018 n.205).
- **Legge n. 191/2009** (legge finanziaria 2010)
- **Legge 136/2010** art. 3.
- **Legge 214/2011**, art. 12.
- **Legge 92/2012:** Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
- **Circolare INPS numero 128** del 2-11-2012.
- **D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33** e s.m.i.
- **Decreto Direttoriale 27\Seg. D.G.\2014** - Fondi interprofessionali per la formazione continua - Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua esentati ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014.
- **D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150:** Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
- **Circolare n. 10/2016** del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Fondi Paritetici Interprofessionali. Indicazioni in materia di acquisizioni di bene e servizi e contributi per le attività formative.
- **Decreto 31 maggio 2017, n. 115:** Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.
- **Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza** da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici (G.U. – serie generale n. 284 del 5 dicembre 2017).
- **D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196** recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (in S.O n. 123 alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174), come integrato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n.

101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” (in G.U. 4 settembre 2018 n.205).

- **D. L. 28/01/2019 n. 4 art 8, c. 2** “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, convertito in L. 28/03/2019 n. 26”.
- **Circolare ANPAL 01** del 10 aprile 2018: LINEE GUIDA sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.

- *Disposizioni di FOND.E.R.*

Statuto

Regolamento generale approvato con decreto ANPAL 366 del 7/08/2019.

Manuale di gestione

Decisioni e Comunicazioni del Fondo / FAQ / Documenti procedurali di gestione (es. Guida FonderWEB).

2. FINALITÀ GENERALI

I Piani formativi individuali hanno l'obiettivo di promuovere l'aggiornamento, la riqualificazione professionale e/o l'adeguamento e la riconversione delle competenze professionali dei lavoratori anche in linea con le sempre più pressanti esigenze di internazionalizzazione, digitalizzazione, innovazione tecnologica, economia circolare, sviluppo della sensibilità verso l'ambiente.

Inoltre:

- Favorire l'innovazione e la produttività attraverso una migliore organizzazione e qualità del lavoro.
- Sviluppare, attraverso la formazione continua, l'innovazione tecnologica e organizzativa del sistema produttivo per l'affermazione della “*Società della Conoscenza*” e l'elaborazione di nuovi modelli organizzativi del lavoro, con l'obiettivo prioritario della competitività.
- Sviluppare misure attive e preventive di rafforzamento dell'occupabilità che rispondano alla logica dell'approccio personalizzato, finalizzando la partecipazione al momento formativo al conseguimento di un titolo idoneo.
- Promuovere misure per prolungare la carriera dei lavoratori, anche in un'ottica di occupabilità e adattabilità.
- Aggiornare e/o formare figure professionali dirigenziali e manageriali, ivi comprese quelle figure di “cerniera” e di supporto all'innovazione particolarmente importanti per l'innovazione delle PMI.
- Acquisire competenze certificate nell'esercizio della professione da parte del personale sanitario, medico e non medico (Educazione Continua in Medicina – ECM).
- Formare responsabili delle risorse umane affinché possano meglio collegare la formazione ai temi dell'innovazione e della competitività.
- Acquisire competenze linguistiche chiave.
- Sviluppo della sensibilità verso l'ambiente, promozione di uno stile di vita sostenibile ed educazione alle buone pratiche quotidiane.

- Sviluppo di conoscenze introduttive di base su principi, logiche, significati ed esempi di applicazione dell'Economia circolare al fine di sviluppare la sensibilità verso l'ambiente, nonché l'interesse ed il rispetto verso la natura ed i suoi prodotti.
- Accrescimento delle conoscenze introduttive sulle tecniche e le modalità più diffuse di attuazione dell'Economia circolare e/o sulle buone pratiche quotidiane che consentano di acquisire competenze di cittadinanza in tema di sostenibilità.
- Educare il corpo docente sul riciclo e cura dell'ambiente da trasmettere ai propri allievi.

Al fine di garantire il diritto alla formazione di tutti i lavoratori, come stabilito dal d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13¹, e nel rispetto della normativa afferente ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua dei lavoratori, Fond.E.R., in linea con l'ispirazione solidaristica della sua azione, garantisce una sovvenzione finanziaria aggiuntiva a quasi tutte le imprese aderenti, in special modo alle PMI², superando la mera ottica redistributiva delle risorse che l'azienda versa all'INPS attraverso lo 0,30, ossia il contributo integrativo obbligatorio di cui all'art. 25, comma 4 della legge n. 845/1978.

Nella prospettiva di assicurare le maggiori risorse possibili alle aziende aderenti, Fond.E.R. ha deciso altresì di sterilizzare, nella quantificazione degli importi massimi richiedibili dagli Enti giuridici aderenti, il taglio delle risorse che i Fondi interprofessionali subiscono annualmente sulla base dell'art. 1, comma 722, l. 190/2014.³ **In altri termini, Fond.E.R. non solo assicura a quasi tutte le aziende aderenti un contributo aggiuntivo rispetto al versato, ma lo fa non considerando i tagli subiti annualmente dal Fondo a favore del bilancio statale.**

3. ENTI BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

Sono Enti beneficiari degli Interventi gli enti ecclesiastici, le associazioni, le fondazioni, le cooperative e aziende di ispirazione religiosa, le imprese con o senza scopo di lucro, aderenti a Fond.E.R., con personale dipendente per il quale si versa lo 0,30% ex art. 25 della legge n. 845/1978 destinato ai Fondi interprofessionali per la formazione continua (L.388/2000 e s.m.i.), salvo quanto stabilito dal Ministero del Lavoro con riferimento ai lavoratori religiosi.

La partecipazione agli interventi finanziati degli Enti suddetti in qualità di beneficiari della formazione per i propri lavoratori è da considerarsi sempre a livello di Ente giuridico (p.e. in caso di Casa/Istituto appartenente ad una Congregazione, il beneficiario del Piano formativo è l'Ente

¹ Il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, *Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92*, all'art. 1 recita: "1. La Repubblica, nell'ambito delle politiche pubbliche di istruzione, formazione, lavoro, competitività, cittadinanza attiva e del welfare, **promuove l'apprendimento permanente quale diritto della persona** e assicura a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite in accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale."

² Stando al XVIII^a Rapporto sulla Formazione continua Annualità 2014 – 2015, quasi il 90% delle aziende con più di 550 dipendenti attua corsi di formazione. Mentre le imprese con un numero di dipendenti 10-49 che fanno formazione si attestano intorno al 60%. Le imprese con 1-9 dipendenti che svolgono corsi di formazione, infine, sono giunte a superare il 60%.

³ Il comma recita: "722. Con effetto dall'anno 2015 è disposto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a decorrere dall'anno 2015; tali risorse gravano sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua."

giuridico - la Congregazione stessa - seppure le attività trovino attuazione in una sua Casa/suo Istituto).

Possono presentare richiesta di voucher aziendale gli Enti suddetti per la partecipazione alle attività formative di propri lavoratori occupati in unità produttive localizzate nel territorio nazionale (destinatari della formazione, *infra*).

Ciascun Ente, nel quadro del presente Avviso, può presentare una o più richieste di voucher formativi fino alla concorrenza del finanziamento massimo richiedibile in base alla dimensione dell'Ente (cfr. para. 6.INTERVENTI FINANZIABILI), anche per la frequenza di corsi proposti da differenti Enti erogatori.

Non sono ammissibili al finanziamento percorsi formativi iniziati in data antecedente a quella di approvazione della richiesta di voucher. I percorsi formativi finanziati attraverso i voucher dovranno concludersi entro i 6 mesi successivi alla data di notifica del finanziamento comunicata da Fond.E.R.

4. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Sono destinatari dei voucher aziendali i lavoratori occupati presso gli Enti beneficiari, per i quali si versa lo 0,30% ex art. 25 della legge n. 845/1978 destinato ai Fondi interprofessionali per la formazione continua (L.388/2000 e s.m.i.), salvo quanto stabilito dal Ministero del Lavoro con riferimento ai lavoratori religiosi, rientranti nelle seguenti tipologie:

- lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, compreso il part-time;
- lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, compreso il part-time, anche nelle amministrazioni pubbliche;
- lavoratori temporaneamente sospesi per crisi congiunturale, riorganizzazione aziendale e/o riduzione temporanea di attività;
- lavoratori religiosi;
- apprendisti.

Si precisa che non hanno accesso ai finanziamenti del Fondo le matricole INPS che risultano:

- A. cessate;
- B. sospese;
- C. revocate.

Non hanno, altresì, accesso ai finanziamenti le matricole INPS attive per le quali non risultano trasferimenti di risorse da parte dell'INPS nell'ambito delle ultime 6 ripartizioni.

5. TIPOLOGIA DEGLI ENTI EROGATORI DELLA FORMAZIONE

I percorsi formativi per i quali si può richiedere l'assegnazione del voucher possono essere erogati in due modalità, fermo restando che in nessun caso l'ente beneficiario e il soggetto erogatore della formazione possono coincidere.

Opzione 1 (voucher della durata min. 4 – max. 40 ore): attuati, indifferentemente all'interno o al di fuori dell'azienda, da enti erogatori che possiedono tassativamente le seguenti caratteristiche:

- A.** accreditati per attività formative presso le singole Regioni o Province autonome;
- B.** accreditati presso il Ministero della Pubblica Istruzione per la formazione del personale della Scuola (Direttiva MIUR n. 170 del 21 marzo 2016);

- C. accreditati e provider presso l'Albo nazionale dei provider per l'erogazione di eventi relativi alla Formazione Continua in Medicina e per i quali il Ministero della Salute o la Regione competente hanno già assegnato i relativi crediti;
- D. scuole pubbliche, statali o paritarie, università, consorzi universitari e interuniversitari, I.R.R.E. e istituti pubblici di ricerca;
- E. associazioni di categoria e sindacali firmatarie di CCNL nazionali, enti di formazione emanazione o controllati dalle predette organizzazioni;
- F. soggetti pubblici (Aziende ASL, Amministrazioni centrali e periferiche, Vigili del fuoco, etc.);
- G. enti di coordinamento di centri di formazione professionale finanziati nel quadro della legge 40/87.

Opzione 2 (voucher della durata min. 4 – max. 16 ore): attuati **all'interno dell'azienda e rivolti unicamente a lavoratori dell'Ente beneficiario** ed erogati, di norma, da persone fisiche, liberi professionisti o esperti non in rapporto di dipendenza/collaborazione con l'Ente beneficiario, o organismi, distinti dall'Ente beneficiario, che dimostrino un'esperienza lavorativa almeno quinquennale nelle materie oggetto del voucher. Nel caso la persona fisica erogatrice del corso sia in rapporti di dipendenza o collaborazione con l'Ente beneficiario, la sua attività può essere espletata in presenza di un contratto aggiuntivo o specifica lettera di incarico, il cui compenso è liquidato con emissione di apposita parcella per la formazione svolta, oppure espressamente indicato nella relativa busta paga. Dell'esperienza lavorativa e professionale nella tematica oggetto del voucher deve esserci evidenza nel curriculum del professionista o dell'organismo che erogherà la formazione che non può essere in alcun caso l'Ente beneficiario.

Sia in caso di scelta dell'opzione 1 che dell'opzione 2, qualora nel formulario di presentazione sia indicato un ente giuridico, la sostituzione del soggetto erogatore della formazione non è ammessa.

Il mancato svolgimento dell'azione didattica da parte del soggetto erogatore della formazione indicato nel formulario, determina la revoca del finanziamento del/dei voucher in questione

Con riferimento all'opzione 2, e solo nei casi in cui il soggetto erogatore della formazione previsto è una persona fisica, l'ente beneficiario può chiedere l'autorizzazione alla sostituzione del soggetto che eroga la formazione, tramite protocollo elettronico su FonderWEB, in presenza dei seguenti motivi documentati: *mortis causa*, malattia certificata, dimissioni volontarie. L'autorizzazione è validamente acquisita dall'ente beneficiario se concessa espressamente da Fond.E.R., sempre tramite protocollo elettronico su FonderWEB, prima dello svolgersi della/e lezione/i per la/e quale/i si chiede la sostituzione della persona del formatore. La sostituzione può essere autorizzata una sola volta nel corso dell'attuazione del/dei voucher approvati e finanziati da Fond.E.R. Resta inteso che la persona proposta in sostituzione del soggetto erogatore della formazione indicato nel formulario di presentazione deve dimostrare nel proprio curriculum vitae un'esperienza lavorativa almeno quinquennale nella materia oggetto del voucher.

Con riferimento ai voucher attuati all'interno dell'azienda, il numero massimo di voucher richiedibili riferiti al medesimo percorso/evento formativo è di 7 nell'ambito della stessa richiesta.

6. INTERVENTI FINANZIABILI

Ad ogni voucher è applicabile un parametro massimo di 25,00 euro costo/ora per lavoratore per una durata che va

- da un minimo di 4 ad un massimo di 40 ore (Opzione 1);
- da un minimo di 4 ad un massimo di 16 ore (Opzione 2).

Con riferimento all'opzione 2 (all'interno dell'azienda), il costo/ora di formazione del singolo evento formativo non può superare i 225,00 € a prescindere dal numero di voucher richiesti a Fonder.

L'attività formativa non può prevedere più di 10 ore giornaliere, nell'arco temporale compreso tra le ore 8.00 e le 22.00. Sono escluse dal vincolo dell'intervallo temporale le attività in FaD (Formazione a Distanza), che può essere oggetto di finanziamento da parte di Fond.E.R.

Limitatamente alla FaD, la compilazione delle date di lezione sul calendario su FonderWEB, deve avvenire nella seguente modalità:

- data di avvio FaD: oltre ai contenuti della lezione deve essere espressamente riportata la locuzione "AVVIO FaD";
- data conclusione FaD: oltre ai contenuti della lezione deve essere espressamente riportata la locuzione "FINE FaD".

In tal modo, resta evidente che la FaD copre un intervallo temporale (tra la data di AVVIO FaD e la data di FINE FaD) e, dunque, le date inserite non costituiscono un vincolo in sede di rendicontazione e report delle attività, fermo restando che la FaD sia svolta e rendicontata all'interno del predetto intervallo temporale. Le ore di FaD vanno inserite nelle fasce orarie del calendario su FonderWEB, nel quadro delle due date di AVVIO e FINE FaD.

Ogni attività in FaD deve essere realizzata attraverso un Learning Management System (LMS), che permette l'erogazione di corsi in modalità e-learning. Il LMS deve fornire "un registro presenze" con la tracciabilità degli accessi dei partecipanti ai corsi/moduli finanziati ed al relativo materiale formativo, registrandone la data e l'ora di accesso e la permanenza in piattaforma per lo studio del materiale stesso. Le stampe del registro/report presenze devono fare un chiaro riferimento al titolo del corso e ai moduli/lezioni svolte dal partecipante, oltre alla data ed ora di stampa del registro. Le stampe del registro/report dell'LMS per le attività di FaD devono essere conservate dall'ente beneficiario ed eventualmente esibite su richiesta di Fond.E.R. o di ispettori da questi incaricati, sia in itinere che in fase di rendicontazione dei voucher interessati. Non saranno accettati file e stampe di fogli excel o autodichiarazioni del registro elettronico. Resta inoltre l'obbligo da parte dei lavoratori coinvolti nella FaD di elaborare un registro cartaceo delle attività individuali svolte. L'attività di formazione a distanza deve prevedere la figura del tutor/formatore online, impegnato a seguire i lavoratori durante la formazione. Non sono considerate attività FaD le lezioni tenute in videoconferenza. I contenuti della formazione FaD, infine, devono essere coerenti e compatibili con l'utilizzo di tale metodologia.

Ciascun Ente beneficiario può richiedere, uno o più voucher, contenuti in una o più richieste, fino ad un importo massimo di:

	Importo max richiedibile dall'Ente giuridico (+10%)	Classe dimensionale (n. dipendenti)
1	€ 330,00	1-3
2	€ 880,00	4-7
3	€ 660,00	8-10
4	€ 770,00	11-15
5	€ 1.320,00	16-30
6	€ 1.540,00	31-50
7	€ 2.200,00	51-75
8	€ 2.464,00	76-100
9	€ 2.860,00	101-125
10	€ 3.300,00	126-150
11	€ 3.520,00	151-175
12	€ 3.740,00	176-200
13	€ 3.960,00	201-250
14	€ 4.400,00	251-300
15	€ 4.840,00	301-350
16	€ 5.280,00	351-400
17	€ 5.720,00	401-500
18	€ 6.600,00	501-750
19	€ 7.040,00	751-1000
20	€ 7.700,00	1001-1500
21	€ 8.800,00	1501-2000
22	€ 9.900,00	2001-2500
23	€ 11.000,00	2501-3000
24	€ 12.100,00	3001-3500
25	€ 13.200,00	3501-4000
26	€ 14.300,00	4001-4500
27	€ 15.400,00	4501-5000
28	€ 16.500,00	5001 e Più

La classe dimensionale dell'azienda è data dal numero di dipendenti per i quali si versa lo 0,30% ex art. 25 della legge n. 845/1978, destinato ai Fondi interprofessionali per la formazione continua (L.388/2000 e s.m.i.) e risultante dall'ultimo database fornito dall'INPS al Fondo.

Il sistema FonderWEB bloccherà quelle richieste di finanziamento che superano l'importo massimo richiedibile a Fond.E.R. dall'azienda, tenuto conto della sua classe dimensionale.

Se il costo dell'attività di formazione, svolta dagli Enti erogatori e frequentata dal lavoratore, è superiore all'importo del voucher la differenza è a carico dell'Ente beneficiario.

7. ACCORDO TRA LE PARTI SOCIALI

Tutte le richieste di voucher formativi risultano da un accordo, il cui format è allegato al presente Avviso, sottoscritto, per una parte, dal rappresentante legale dell'impresa, o dall'Organizzazione

datoriale che sottoscrive il CCNL applicato, e, per l'altra, dalla RSU/RSA⁴ o dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori CGIL, CISL e UIL settoriali/territoriali competenti in caso di assenza di RSU/RSA in azienda.

Nel caso in cui nella RSU/RSA non siano presenti tutte le Organizzazioni Sindacali afferenti a Cgil, Cisl, Uil o nel caso in cui in un'azienda non ci sia una rappresentanza sindacale costituita, l'azienda beneficiaria della richiesta di voucher dovrà inviare il testo dell'accordo alle Organizzazioni Sindacali settoriali/territoriali di riferimento, richiedendo il loro consenso, via fax con ricevuta di buon esito dell'invio o con posta elettronica certificata (PEC) con ricevuta di buon esito dell'inoltro. Non è ammesso l'invio dell'istanza di condivisione attraverso Poste Italiane o per corriere, pena l'inammissibilità della richiesta di finanziamento.

Tale parere deve pervenire per iscritto all'Ente beneficiario **entro 10 gg.** lavorativi, decorrenti dal giorno successivo, sempre lavorativo, a quello di spedizione dell'istanza di condivisione alle OO.SS. (ad esempio, se la spedizione è effettuata giovedì, i 10 giorni decorrono dal giorno successivo (venerdì) e scadono il martedì non della settimana seguente ma di quella ancora successiva – i sabati delle due settimane rientranti nel periodo in questione sono considerati lavorativi. A partire dal mercoledì, il silenzio-assenso è formato ed è possibile presentare la richiesta di voucher a Fond.E.R.). Trascorso detto termine e, laddove non sia stata inviata da alcuna OO.SS. il rifiuto della condivisione all'impresa richiedente, il consenso si intende acquisito (c.d. silenzio-assenso) (stando all'esempio precedente, il silenzio-assenso s'intende acquisito a partire dal mercoledì della seconda settimana successiva a quella di invio dell'istanza alle OO.SS.)⁵.

In sintesi, il Soggetto attuatore deve inoltrare, tramite PEC o fax, alle OO.SS. i seguenti documenti:

- lettera di accompagnamento dell'ente beneficiario o suo delegato sulla quale sono indicate in modo leggibile e chiaro le **OO.SS. destinatarie, confederali o categoriali, con indirizzo, città e numero di fax / indirizzo di posta elettronica (in caso di inoltro via PEC)**. Deve essere altresì indicato l'Ente beneficiario, l'indirizzo, città, telefono e fax e persona di riferimento per eventuale contatto;
- testo dell'Accordo tra le Parti sociali (secondo il modello predisposto da Fond.E.R.), compilato in maniera chiara e leggibile e firmato dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario. Sul testo dell'Accordo vanno indicate chiaramente le OO.SS. e/o datoriali, confederali o categoriali, coinvolte;
- descrizione del percorso / dei percorsi formativi per i quali si chiede il finanziamento voucher.

La documentazione che l'Ente beneficiario presenterà a Fond.E.R. sarà:

- testo dell'accordo tra le parti sociali in tutte le sue pagine;
- tutta la documentazione inviata alle OO.SS., con allegate copie delle ricevute di buon esito dell'inoltro via fax o PEC.

Con specifico riferimento al FAX, le ricevute di avvenuto invio fax devono riportare il mittente e/o il suo numero telefonico, il destinatario e/o il suo numero di fax, il numero di pagine inviate, la data e l'orario anche se si è operato attraverso un computer fax server o software.

⁴ Se l'accordo è firmato da RSA o RSU, deve essere presentata a Fond.E.R. la nomina da parte dell'OO.SS. di appartenenza di ogni firmatario dell'accordo.

⁵ *Dies a quo non computatur in termino, dies ad quem computatur*: nel calcolo dei 10 gg. lavorativi, quindi, non si computa il giorno di spedizione dell'istanza di condivisione e il silenzio-assenso si forma con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Trascorso il termine dei 10 gg. è possibile presentare la richiesta di finanziamento a Fond.E.R., con l'acquisito silenzio-assenso.

Con specifico riferimento alla PEC, a Fond.E.R. devono essere consegnate le stampe della email inviata, da cui si evincono anche gli allegati, e le comunicazioni, da parte del gestore PEC al mittente, di avvenuto inoltro della email e di avvenuta consegna al destinatario.

Non è ammessa un'unica istanza di condivisione alle OO.SS. riferita a più richieste di voucher. Esempio: invio di un solo fax per richiedere la condivisione di due o più richieste di voucher da presentare al Fondo. **In caso di mancata ottemperanza anche ad una sola delle previsioni di cui al presente paragrafo, la richiesta di contributo non sarà considerata ammissibile da FondE.R.**

8. RISORSE FINANZIARIE

L'importo delle risorse stanziato è pari a **euro 550.000,00**, incrementabili dal Consiglio d'Amministrazione in considerazione delle disponibilità finanziarie complessive del Fondo e delle erogazioni INPS ricevute.

9. REGIME DI AIUTI E COFINANZIAMENTO

Il presente Avviso è diretto ai datori di lavoro a cui è applicabile il regime *de minimis*. L'assegnazione del voucher non comporta obbligo di cofinanziamento privato.

La normativa di riferimento è la seguente:

- Regolamento (Ue) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». *È possibile accedere a tale regime se l'impresa ha ricevuto finanziamenti pubblici nell'ultimo triennio inferiori all'importo indicato nel Regolamento.*
- “Aiuti de minimis al settore della produzione agricola” – Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo⁶.
- Aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura - Regolamento UE n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, con scadenza al 31 dicembre 2020.

A1) REGIME 'DE MINIMIS' – Reg. (Ue) N. 1407/2013

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200.000 € nell'arco di tre esercizi finanziari.

Possono beneficiare degli aiuti previsti dal suddetto regolamento le imprese grandi, medie e piccole.

Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

Il periodo di attenzione di tre anni ha carattere mobile, sicché per ciascuna nuova approvazione in regime 'de minimis', deve essere determinato l'ammontare dell'aiuto 'de minimis' accordato durante i tre anni precedenti la dichiarazione da parte dell'Ente beneficiario.

Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di

⁶ Sono «prodotti agricoli» ai sensi del regolamento: “i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio”.

Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «*de minimis*» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Il massimale dell'aiuto si applica al totale di tutti gli aiuti pubblici accordati a titolo della norma «*de minimis*». Ciò non pregiudica la possibilità dell'Ente beneficiario di ottenere altri aiuti in applicazione di regimi autorizzati dalla Commissione o esentati a norma di altri regolamenti comunitari.

Lo Stato membro informa esplicitamente l'Ente beneficiario della natura «*de minimis*» dell'aiuto e riceve dallo stesso le informazioni complete circa altri aiuti accordati a titolo «*de minimis*» nei precedenti tre anni.

A2) REGIME «DE MINIMIS APPLICATO ALLA PRODUZIONE AGRICOLA» - Reg. (UE) n. 1408/2013

Il regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
- b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

L'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 15.000 € nell'arco di tre esercizi finanziari.

Gli aiuti «*de minimis*» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «*de minimis*» all'impresa.

A3) REGIME «DE MINIMIS NEL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA» - Reg. (UE) n. 717/2014

Il regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati;
- b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
- d) aiuti per l'acquisto di pescherecci;
- e) aiuti per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari dei pescherecci;
- f) aiuti a favore di operazioni dirette ad aumentare la capacità di pesca di un peschereccio o a favore di attrezzature atte ad aumentarne la capacità di ricerca del pesce;
- g) aiuti per la costruzione di nuovi pescherecci o per l'importazione di pescherecci;
- h) aiuti a favore dell'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, tranne quando siano espressamente previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014;
- i) aiuti alle attività di pesca sperimentale;
- j) aiuti al trasferimento di proprietà di un'impresa;
- k) aiuti al ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.

L'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica nel settore della pesca e dell'acquacoltura non può superare 30.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

Gli aiuti «*de minimis*» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «*de minimis*» all'impresa.

DEFINIZIONE DI IMPRESA UNICA

Per la normativa comunitaria (cfr. art. 2 del REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013), si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

10. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI VOUCHER

Le richieste di voucher possono essere presentate a Fond.E.R. fino al 31 dicembre 2020 ed in ogni caso fino ad esaurimento delle risorse stanziare. Le richieste di voucher inoltrate a Fond.E.R. e per le quali le risorse disponibili sono esaurite, a meno di integrazioni finanziarie da parte del CdA, non sono finanziate.

Il formulario di presentazione della richiesta di voucher deve essere elaborato su FonderWEB, salvato definitivamente e inviato a Fond.E.R. tramite FonderWEB, con gli allegati richiesti.

La modulistica da allegare al formulario è disponibile sul sito www.fonder.it. Essa deve essere scaricata e compilata per poi essere scannerizzata e caricata (upload) su FonderWEB prima dell'invio della richiesta a Fond.E.R.

La documentazione di richiesta finanziamento va presentata, pena la non ammissibilità, utilizzando la modulistica predisposta da Fond.E.R.

La richiesta di voucher si intende presentata a Fond.E.R., al momento dell'invio del formulario e degli allegati tramite FonderWEB. **L'invio telematico della documentazione, formulario e allegati, costituisce formale domanda di finanziamento a Fond.E.R.**

Il CdA si riserva la facoltà, esercitabile a suo insindacabile giudizio, di modificare i tempi e le date del presente Avviso nelle forme e nei modi che riterrà opportuni, dandone comunicazione sul sito del Fondo.

11. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN SEDE DI RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

La presentazione della richiesta voucher deve obbligatoriamente avvenire telematicamente tramite FonderWEB, pena la inammissibilità della richiesta. La richiesta di finanziamento si compone del seguente pacchetto:

1. formulario di richiesta di voucher, compilato ed inviato telematicamente;
2. domanda di finanziamento di richiesta voucher, compilata, timbrata e firmata dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario e da ciascun lavoratore destinatario dei voucher (All. 1);
3. accordo tra le Parti Sociali (All. 2), secondo il modello allegato all'Avviso (cfr. para. 7);
- 4a. documentazione per le richieste di voucher di cui all'OPZIONE 1:
 - documento comprovante che l'Ente erogatore della formazione ha i requisiti di cui al paragrafo 5 (es. per gli Enti accreditati presso le Regioni: copia del decreto di accreditamento; per i provider ECM comunicazione, da parte del Ministero della Salute o della Regione competente, dei crediti ECM assegnati all'evento);
- 4b. documentazione per le richieste di voucher di cui all'OPZIONE 2:
 - curriculum del professionista o dell'Ente erogatore della formazione in azienda dal quale risulti chiaramente, anno per anno, un'esperienza professionale almeno quinquennale nella materia oggetto del voucher.

12. AMMISSIBILITÀ AL FINANZIAMENTO ED APPROVAZIONE DEI VOUCHER

L'ammissibilità al finanziamento dei voucher avverrà in base all'ordine temporale di presentazione, così come registrato su FonderWEB, mediante procedura valutativa a sportello. Nella procedura valutativa a sportello è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con riguardo alle soglie e condizioni minime definite nell'Avviso, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative finanziate, e nel rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

La valutazione della richiesta di voucher sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Detto termine si considera sospeso per il mese di agosto e le festività natalizie.

I singoli voucher contenuti nella richiesta, quindi, devono prevedere l'avvio e lo svolgimento dei percorsi formativi dopo 30 giorni dalla data di presentazione.

Per ogni data, la lezione prevista dall'evento formativo oggetto del voucher non può essere inferiore a 1 ora (60 minuti).

Nella procedura valutativa delle richieste di voucher hanno priorità nell'ammissione al finanziamento, i voucher che prevedono la partecipazione ad eventi formativi con crediti ECM. In relazione alla finanziabilità di due voucher per eventi formativi entrambi con crediti ECM, ha precedenza quella pervenuta al Fondo cronologicamente prima.

L'ammissibilità al finanziamento dei voucher formativi avverrà fino ad esaurimento delle risorse stanziare.

La procedura valutativa a sportello delle richieste voucher si articola in due momenti:

- VALUTAZIONE FORMALE, che avviene in base all'ordine temporale di presentazione (vedi paragrafo 14 per le cause di conformità formale/esclusione);
- VALUTAZIONE DI MERITO: una volta superata l'ammissibilità formale, man mano le richieste sono esaminate dai Comitati di Comparto, i quali verificheranno il livello della "coerenza dei percorsi formativi, rispetto ai profili professionali dei destinatari (cfr. Tab. A) Sono considerati finanziabili le richieste voucher che raggiungono il livello "Sufficiente".

Tab. A – Livello assegnato alla richiesta nel suo complesso

<i>Criterio di valutazione</i>	<i>Livello</i>
Coerenza dei percorsi formativi con i profili professionali dei destinatari	Sufficiente/Insufficiente

Una volta esaurita la procedura valutativa, nell'ambito delle risorse stanziare dal CdA, e nel rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, verrà comunicato l'esito agli Enti beneficiari

Fond.E.R.

pubblicherà sul proprio sito l'esito di ammissibilità al finanziamento dei Piani formativi presentati.

13. CERTIFICAZIONE DA RILASCIARE AI LAVORATORI FORMATI

In applicazione della Circolare del 10 Aprile 2018 dell'ANPAL, l'ente beneficiario nel richiedere e nell'accettare il finanziamento di Fond.E.R. assume l'obbligo di garantire che per ogni singolo voucher della richiesta il soggetto erogatore della formazione attesti/certifichi, a seguito di idonea attività di valutazione, il livello delle conoscenze e competenze raggiunto dal lavoratore in esito al percorso formativo sovvenzionato. La mancata attestazione/certificazione del livello delle conoscenze e competenze raggiunto dal lavoratore in esito al percorso formativo sovvenzionato comporta la revoca del finanziamento approvato.

A tal fine Fond.E.R. ha organizzato il formulario di richiesta voucher su FonderWEB prevedendo la progettazione per conoscenze e competenze dei percorsi formativi, comprensiva della descrizione delle attività di valutazione finalizzate al rilascio al discente di un'attestazione trasparente e spendibile degli apprendimenti acquisiti.

Fond.E.R., inoltre, per agevolare l'adempimento di cui sopra, consente di generare automaticamente l'Attestato di partecipazione e degli apprendimenti acquisiti in esito al singolo voucher. Nell'attestato, per ogni lavoratore formato, compariranno le conoscenze e le competenze esplicitate nel formulario di richiesta di finanziamento e il livello di padronanza acquisito in esito alla partecipazione al percorso formativo. L'attestato dovrà essere firmato dall'ente beneficiario e dal soggetto erogatore della formazione.

L'ente beneficiario è tenuto a consegnare ad ogni lavoratore l'Attestato di partecipazione e degli apprendimenti acquisiti alla conclusione della fruizione del voucher **utilizzando il modello messo a disposizione dal Fondo**. Copia di ogni singolo attestato rilasciato deve essere trasmesso a Fond.E.R. in sede di rendicontazione del finanziamento, pena la revoca dello stesso.

La scelta di ulteriori attestazioni/certificazioni, in aggiunta all'Attestato di partecipazione e degli apprendimenti acquisiti generato da FonderWEB e dipendenti dalle specificità del percorso formativo, è demandata all'ente beneficiario in accordo con il soggetto erogatore della formazione e deve essere esplicitata in sede di presentazione della richiesta di voucher.

14. AMMISSIBILITÀ: CAUSE DI ESCLUSIONE

Ferma ogni ipotesi di inammissibilità già dichiarata nel corso del presente Avviso, da intendersi efficace anche se non richiamata qui di seguito, non sono considerate ammissibili e quindi saranno escluse le richieste:

1. che non rispettano i requisiti di cui al par. 7 dell'Avviso. La mancata e/o incompleta e/o erronea indicazione dei dati identificativi degli Enti beneficiari, dei lavoratori coinvolti e dei referenti delle organizzazioni datoriali e sindacali destinatari delle comunicazioni di cui al par. 7 dell'Avviso;
2. in caso di documenti, di cui al par. 11 dell'Avviso, non sottoscritti, laddove previsto, oppure non caricati e presentati tramite FonderWEB;
3. in caso di assenza e/o incompleta e/o errata compilazione dei documenti di cui al par. 11 dell'Avviso. Per documento incompleto s'intende l'assenza di un'informazione essenziale, prevista nel format del documento, ai fini della corretta valutazione formale della richiesta di voucher e che non è ricavabile da altro documento presente tra quelli presentati a Fond.E.R. Per errata compilazione di un documento, di cui al par. 11 dell'Avviso, s'intende l'inserimento di un'informazione, richiesta nel format del documento, ma che risulta palesemente sbagliata o impropria. Si precisa che la sottoscrizione dell'Accordo delle parti datoriale e sindacale di cui al par. 7 dell'Avviso deve sempre avvenire in data antecedente alla presentazione della richiesta di finanziamento, poiché non è ammesso un suo perfezionamento successivo;

4. inapplicabilità all'Ente beneficiario del regime *de minimis*;
5. mancata allegazione del documento d'identità del sottoscrittore o mancata corrispondenza tra il sottoscrittore e il documento d'identità allegato;
6. previsione di un calendario formativo non in linea con i tempi di presentazione e valutazione delle richieste da parte di Fond.E.R.;
7. mancato utilizzo della procedura di integrazione, qualora sia stato attivato il soccorso istruttorio, prevista dal sistema FonderWEB, come da *Guida per la PRESENTAZIONE, GESTIONE e RENDICONTAZIONE dei Voucher su FonderWEB*, consultabile e scaricabile dal sito www.fonder.it.

Nel caso la richiesta di voucher non risulti ammissibile per una delle cause di esclusione previste nell'Avviso, l'Ente beneficiario può integrare la documentazione presentata una sola volta. L'integrazione della documentazione richiesta da Fond.E.R. deve avvenire tramite l'apposita procedura telematica su FonderWEB entro **7 (sette)** giorni di calendario a partire da quello successivo a quello in cui Fond.E.R. trasmette la lettera di richiesta integrazione all'Ente beneficiario, catalogata sul protocollo elettronico nell'area riservata all'ente beneficiario sempre su FonderWEB. Trascorso detto periodo senza che sia stata integrata la documentazione richiesta dal Fondo, la richiesta di voucher non è ammessa al finanziamento. A seguito di integrazione, la richiesta è sottoposta di nuovo ad ammissibilità formale secondo le prescrizioni dell'Avviso, considerando come data di ricevimento da parte di Fond.E.R. quella di acquisizione dei documenti integrativi come catalogati sul protocollo elettronico.

È causa di esclusione, senza possibilità di integrazione da parte del Soggetto attuatore, la richiesta di finanziamento per la quale sulla base della documentazione presentata:

- non si sia formato il silenzio assenso di cui al par. 7 dell'Avviso;
- non è rispettata la disciplina in materia di aiuti di Stato.

15. ATTUAZIONE DEI VOUCHER: COSTI AMMISSIBILI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

COSTI AMMISSIBILI

Per l'attuazione dei voucher sono imputabili i seguenti costi:

Voucher di cui all'OPZIONE 1:

- acquisto corsi presso società esterne all'ente beneficiario (cfr. paragrafo 5 dell'Avviso);
- vitto, alloggio e viaggio del beneficiario del voucher. Nel caso di spese relative a viaggi, vitto e alloggio, devono essere esibiti i seguenti documenti: per il viaggio il titolo comprovante l'effettiva fruizione del servizio (per l'aereo la carta d'imbarco, per il treno il biglietto). Per vitto e alloggio, sono rendicontabili i documenti comprovanti l'effettiva fruizione del servizio intestati al lavoratore destinatario del voucher (ricevuta fiscale/fattura dell'hotel o del ristorante);
- non sono ammesse al rimborso le spese di viaggio per raggiungere la sede formativa e le spese di alloggio qualora essa si trovi nel medesimo Comune dove è ubicata la sede di lavoro del dipendente;
- non sono ammesse a rendicontazione spese per l'uso del mezzo proprio.

Voucher da attuare di cui all'OPZIONE 2:

- compenso del professionista o dell'organismo incaricato di svolgere la formazione in azienda.

Tutti i costi debbono essere:

- conformi alle norme contabili e fiscali nazionali;
- sostenuti dalla data della pubblicazione dell'Avviso per le attività che hanno avuto luogo nel periodo compreso tra la data di avvio e conclusione del percorso formativo oggetto del voucher;
- contenuti nei limiti dei massimali definiti nell'Avviso.

Non sono rendicontabili spese già finanziate a livello comunitario, nazionale o regionale.

IVA e altre imposte e tasse

L'IVA e altre imposte, tasse e oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la sicurezza sociale su stipendi e salari), che derivano dalle attività finanziate dal Fondo, per essere ritenute ammissibili devono essere effettivamente e definitivamente sostenute dall'Ente beneficiario.

RENDICONTAZIONE

La rendicontazione va presentata a Fond.E.R. telematicamente, inviando i documenti scannerizzati e caricati su FonderWEB (upload).

In nessun caso, è prevista la possibilità di richiedere la proroga per l'invio della documentazione di rendicontazione a Fond.E.R.

Si premette che nel caso un voucher non venga usufruito, o per rinuncia alla formazione o per il mancato raggiungimento del 70% delle ore di frequenza del percorso formativo finanziato, l'Ente beneficiario deve comunicarlo a Fond.E.R. tramite protocollo elettronico su FonderWEB.

Di conseguenza il voucher non usufruito non dovrà essere rendicontato, ed il relativo importo non andrà inserito nella richiesta di saldo (cfr. nota di debito/fattura) dell'Ente beneficiario a Fond.E.R.

In relazione ai tempi di rendicontazione, l'Ente beneficiario deve inoltrare i documenti di rendicontazione relativi a tutti i voucher entro 60 gg. di calendario dall'ultima data di lezione dell'ultimo voucher formativo attuato fra tutti quelli contenuti nella medesima richiesta.

L'Ente beneficiario deve spedire tramite FonderWEB (fa fede la data di registrazione di avvenuto invio) a FONDER la seguente documentazione di rendicontazione:

1. Attestato di partecipazione e degli apprendimenti acquisiti di cui al par. 13 dell'Avviso;
2. copia della Notula/Fattura rilasciata dal Soggetto erogatore della formazione o dal Professionista (in caso di formazione all'interno dell'azienda), indicati nel formulario di presentazione, all'Ente beneficiario, contenente nella causale, il nominativo del soggetto destinatario, il codice del voucher assegnato da Fond.E.R. Nel caso la notula/fattura non riporti i codici dei voucher finanziati, essa va accompagnata con una dichiarazione dell'Ente beneficiario in cui sono indicati i codici voucher a cui è riferita; vi ricordiamo che dal 1° gennaio 2019, come disposto dalla Legge 205 del 27/12/2017 e confermato dal Decreto Legge 136 del 17/12/2018, per i soggetti titolari di partita iva è previsto l'obbligo di fatturazione elettronica. Al riguardo il codice destinatario da riportare nella fattura elettronica (S.D.I.) è reperibile sul sito www.fonder.it.
3. copia di documenti di spesa attinenti a vitto, alloggio e viaggio del beneficiario del voucher (per i documenti giustificativi da allegare, *supra* Costi ammissibili). Nel caso il documento di spesa sia riferito a più lavoratori, l'Ente beneficiario è tenuto a presentare a Fond.E.R. uno schema con l'imputazione della quota parte a ciascun lavoratore;
4. titolo di avvenuto pagamento effettuato dall'Ente beneficiario a saldo della notula/fattura dell'Ente erogatore o del Professionista (copia dell'assegno o della ricevuta di effettuato

bonifico), con allegata la lista movimenti stampata direttamente dal conto corrente, in caso di home banking, oppure rilasciata dalla banca. Al fine di verificare che i pagamenti siano andati a buon fine, inviare copia dell'e/c o lista movimenti dalla data in cui si effettua il pagamento fino a 10 giorni successivi lasciando in evidenza date e importi (uscita/entrata). Tutto il resto è possibile oscurarlo;

5. copia della busta paga del lavoratore destinatario del voucher relativa al mese in cui si è svolta l'ultima lezione del percorso formativo. In caso di lavoratore religioso, autocertificazione della persona attestante il proprio status (all. 3 all'Avviso), con allegata copia del documento d'identità in corso di validità;
6. dichiarazione de minimis del legale rappresentante dell'Ente beneficiario, con allegata copia del documento d'identità (all. 4 all'Avviso);
7. nota di debito/fattura, con marca da bollo di 2 €, dell'Ente beneficiario, intestata a Fond.E.R., corrispondente all'importo rendicontato, fermo restando che tale importo non può eccedere il finanziamento del voucher approvato, riportante la dicitura "fuori campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 2, 3 comma, del D.P.R. 633/1972".

Con riferimento ai lavoratori religiosi, per la rendicontazione ci si attiene alle indicazioni del Ministero del Lavoro.

Fond.E.R., ricevuta la documentazione sopraelencata da parte dell'Ente beneficiario del voucher, verifica le condizioni di seguito specificate:

- a. il lavoratore destinatario del voucher abbia frequentato almeno il 70% delle ore previste verificando, se richiesto da Fond.E.R., anche il registro delle presenze in cartaceo. In caso contrario, il voucher non è riconosciuto al finanziamento; Fond.E.R. può richiedere in qualsiasi momento copia del registro delle presenze per i voucher, sia all'interno che all'esterno dell'azienda. Sul registro delle presenze devono essere riportate le date, gli orari, la firma del lavoratore, la materia trattata e la firma del formatore/soggetto erogatore della formazione che devono coincidere con quanto indicato su FonderWEB, pena la revoca/decurtazione del finanziamento corrispondente alle date e agli orari non coincidenti. La mancata indicazione e firma del formatore o persona incaricata della formazione, qualora il soggetto erogatore della formazione sia un ente, determina il mancato riconoscimento dei costi delle lezioni per le quali non è apposta la firma del formatore sul registro delle presenze. In caso di decurtazione del finanziamento per un numero di ore superiore al 30% della durata del voucher, sarà revocato il finanziamento approvato per il voucher in questione;
- b. il lavoratore sia dipendente dell'Ente beneficiario e che la matricola INPS presente sulla busta paga, caricata in sede di rendicontazione su FonderWEB, corrisponda a quella indicata nel formulario di richiesta di voucher, a meno che non si tratti di un lavoratore religioso;
- c. la notula/fattura del Soggetto erogatore della formazione emessa sia corretta e si riferisca all'identificativo del voucher assegnato da Fond.E.R.;
- d. l'importo della nota di debito/fattura emessa dall'Ente beneficiario sia corrispondente all'importo del voucher approvato, tenuto conto di eventuali rimodulazioni;
- e. le altre spese sostenute siano adeguatamente documentate;
- f. non siano presenti vizi formali;
- g. l'Ente beneficiario risulti aderente a Fond.E.R. al momento della certificazione e versante lo 0,30 all'INPS relativamente alle matricole dei lavoratori destinatari del voucher.

Fonder a seguito del ricevimento della documentazione di rendicontazione, può richiedere l'integrazione dei documenti mancanti o incompleti. L'ente beneficiario deve provvedere alla trasmissione della documentazione, tramite protocollo elettronico, entro 20 gg di calendario, dal ricevimento della lettera di richiesta integrazione da parte del Fondo.

16. REVOCA DEL FINANZIAMENTO O PARTE DI ESSO

Il Fond.E.R. revoca il finanziamento nei seguenti casi:

1. il voucher non viene attivato con la prima data di lezione, inderogabilmente, entro 60 gg. dalla data di notifica del finanziamento indicata sulla lettera di approvazione trasmessa da Fond.E.R. all'Ente beneficiario;
2. le risorse non sono impiegate in percorsi formativi che si concludono entro 6 mesi dalla notifica del finanziamento;
3. la documentazione di rendicontazione non è inviata a Fond.E.R. entro 60 giorni di calendario dall'ultima data di lezione dell'ultimo voucher formativo attuato fra tutti quelli contenuti nella medesima richiesta di finanziamento;
4. la mancata presentazione dell'Attestato di partecipazione e degli apprendimenti acquisiti di cui al paragrafo 13 dell'Avviso;
5. l'ente beneficiario non provvede all'integrazione della documentazione rendicontata entro 20 giorni di calendario dal ricevimento della lettera di richiesta integrazione da parte del Fondo (per un massimo di 2 richieste di integrazione). La trasmissione dell'integrazione deve avvenire tramite il sistema telematico FonderWEB e nelle modalità stabilite da Fond.E.R., come da *Guida per la PRESENTAZIONE, GESTIONE e RENDICONTAZIONE dei Voucher su FonderWEB*, consultabile e scaricabile dal sito www.fonder.it;
6. la matricola INPS indicata sulla busta paga del lavoratore destinatario del singolo voucher, e trasmessa a Fond.E.R., non dovesse risultare aderente al Fondo;
7. se si riscontrano irregolarità sul registro delle presenze in cartaceo che attesta la frequenza del lavoratore alle attività formative previste nel voucher finanziato;
8. la sostituzione della persona del formatore nell'attuazione dei voucher di cui all'opzione 2 del par. 5 dell'Avviso senza la previa autorizzazione di Fond.E.R.;
9. qualora l'ente giuridico indicato nel formulario di presentazione come soggetto erogatore della formazione venga sostituito da un altro soggetto erogatore;
10. mancato utilizzo, nel caso di FaD, di un Learning Management System (LMS) con i requisiti di cui al par. 6.

L'esito positivo della verifica dei documenti presentati è condizione imprescindibile per la liquidazione del voucher da parte di Fond.E.R.

17. SISTEMA DI CONTROLLO DEI VOUCHER

L'Ente beneficiario nell'accettare il finanziamento erogato da Fond.E.R. si impegna a sottoporsi ai controlli previsti dal Fondo e/o richiesti da ANPAL e di mettere a disposizione la documentazione necessaria a tal fine. A tal proposito, onde evitare la revoca del finanziamento, l'ente beneficiario, in sede di "scelta" del percorso di formazione al di fuori dell'azienda, è bene che acquisisca, nella modalità che ritiene più idonea, il consenso del soggetto erogatore della formazione per:

- **l'eventualità di un controllo di Fond.E.R. della frequenza del percorso formativo da parte del lavoratore destinatario del voucher;**
- **l'acquisizione delle informazioni e dei documenti in possesso del soggetto erogatore della formazione ed eventualmente richiesti da Fond.E.R. perché inerenti alla fruizione del voucher finanziato;**
- **l'inderogabile utilizzo e compilazione dell'Attestato di partecipazione e degli apprendimenti acquisiti di cui al par. 13 dell'Avviso.**

Le modalità di gestione, monitoraggio e controllo dei Piani formativi individuali sono disciplinati dal presente Avviso e dalla Procedura di controllo approvata dal CdA di Fond.E.R.

I controlli hanno l'obiettivo di verificare lo stato di realizzazione e il regolare svolgimento delle attività finanziate al fine di garantire un utilizzo dei finanziamenti efficiente, regolare e conforme ai principi di sana gestione finanziaria, in applicazione dell'Avviso nonché, più in generale, della normativa nazionale e comunitaria in materia di ispezione, controllo e rendicontazione di attività di formazione finanziata.

Gli Enti beneficiari, titolari del finanziamento, sono obbligati ad accettare i controlli in itinere e finali disposti da Fond.E.R. direttamente o da soggetti da esso incaricati, in possesso dei necessari requisiti di competenza e affidabilità.

Si precisa che, data la natura dei piani formativi individuali, nel caso un'ispezione in itinere da parte di Fond.E.R. non dovesse trovare una lezione programmata sul calendario inserito su FonderWEB, il Fondo si riserva la facoltà di procedere alla revoca dell'intero finanziamento approvato per il voucher considerato.

18. OBBLIGHI DELL'ENTE BENEFICIARIO E CONDIZIONI CONTRATTUALI

Nel quadro del presente Avviso, i documenti trasmessi dagli Enti beneficiari a Fond.E.R. per via telematica attraverso l'area loro riservata su FonderWEB, a loro accessibile previa registrazione, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale, poiché il sistema di trasmissione tramite FonderWEB è idoneo ad accertarne la fonte di provenienza. Di conseguenza il documento informatico trasmesso per via telematica attraverso FonderWEB si intende spedito dall'Ente beneficiario e si intende consegnato a Fond.E.R. nell'orario e nella data registrati dal sistema telematico.

Allo stesso modo e per le medesime motivazioni, ogni documento spedito da Fond. E.R. al Soggetto beneficiario si intende consegnato a quest'ultimo nell'orario e nella data registrati dal sistema telematico.

E' fatto obbligo all'Ente beneficiario di:

- presentare la richiesta di voucher ed effettuare la gestione del piano formativo individuale tramite FonderWEB, secondo le modalità e le procedure telematiche di cui alla *Guida per la PRESENTAZIONE, GESTIONE e RENDICONTAZIONE dei Voucher su FonderWEB*, consultabile e scaricabile dal sito www.fonder.it;
- impiegare il voucher nei tempi previsti nell'Avviso e secondo le modalità indicate nel formulario di richiesta del finanziamento;
- utilizzare il registro delle presenze cartaceo per tracciare le attività formative svolte. Il registro delle presenze deve riportare obbligatoriamente la firma del lavoratore, gli orari e le date delle lezioni, la materia trattata e la firma del formatore;
- **le comunicazioni, le richieste di chiarimento del Soggetto attuatore con il Fond.E.R. devono pervenire esclusivamente tramite il protocollo elettronico presente su**

FonderWEB: Fond.E.R. utilizzerà lo stesso canale di comunicazione con il Soggetto attuatore;

- tenere aggiornato il calendario delle lezioni su FonderWEB con effettiva corrispondenza tra quanto inserito sulla piattaforma elettronica ed il registro delle presenze del percorso formativo. Qualora in sede di rendicontazione venga richiesta la trasmissione a Fond.E.R. del registro delle presenze e sia rilevata la non corrispondenza delle date e degli orari di lezione indicati sul documento con quelli caricati su FonderWEB, non sarà possibile riconoscere i costi per le date e gli orari che si discostano da quelli presenti sul calendario elettronico. In caso di spostamenti di lezioni programmate, l'ente beneficiario modificherà tempestivamente il calendario su FonderWEB. Nel caso non sia possibile effettuare la variazione entro la tempistica del sistema telematico FonderWEB, l'Ente beneficiario trasmetterà una comunicazione al Fondo con indicate le date e gli orari oggetto di variazione e le date e gli orari di recupero, pena il non riconoscimento dei costi sostenuti. Le comunicazioni delle date e degli orari di recupero devono prevenire a Fond.E.R., nelle modalità sopra dette, sempre nei giorni precedenti la data riprogrammata per la lezione da recuperare, pena il non riconoscimento dei costi;
- inviare la documentazione di rendicontazione entro i termini di cui al par. 14 dell'Avviso;
- conservare l'adesione a Fond.E.R. fino alla certificazione del rendiconto da parte del Fondo;
- rispettare ogni altra disposizione del presente Avviso.

L'Ente beneficiario si impegna a rispettare le seguenti condizioni contrattuali che regolamentano l'erogazione del voucher:

- sottoporsi ai controlli in itinere ed ex post disposti eventualmente da Fond.E.R. A tal proposito, l'Ente beneficiario, nel caso di scelta del percorso di formazione al di fuori dell'azienda, concorda esplicitamente con il Soggetto erogatore della formazione l'eventualità che il Fond.E.R. possa effettuare un controllo sulla frequenza al corso del lavoratore destinatario del voucher. In sede di verifica in itinere di un voucher al di fuori dell'azienda e il Soggetto erogatore della formazione non permetta agli ispettori incaricati da Fond.E.R. di effettuare i controlli sulla effettiva presenza e frequenza del corso da parte del lavoratore destinatario del voucher finanziato, nella sede, nelle date e negli orari inseriti sul calendario su FonderWEB, compresa l'acquisizione di una copia del registro delle presenze relativo al percorso formativo, il Fondo si riserva la facoltà di procedere alla revoca dell'intero finanziamento approvato per il voucher considerato;
- fornire i dati di monitoraggio in itinere del voucher ogni qual volta richiesto dal Fondo dall'ANPAL o dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali;
- conservare tutta la documentazione originale inerente all'attività svolta per 10 anni successivi all'approvazione del rendiconto da parte del Fondo e tenerla a disposizione per gli eventuali controlli che potranno essere disposti direttamente da Fond.E.R. o su richiesta di ANPAL;
- assumersi la responsabilità esclusiva, con espressa manleva di Fond.E.R., anche nei confronti di terzi, per i danni di qualsiasi tipo, diretti ed indiretti, comunque connessi all'impiego del voucher.

In caso di perduranti ritardi e/o reiterati ovvero inadempienze gravi e/o, comunque, in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente Avviso, Fond.E.R. si riserva il diritto di revocare il

finanziamento concesso per il voucher o i voucher in questione e di procedere eventualmente al recupero degli importi erogati.

19. TUTELA DELLA PRIVACY

Fond.E.R., nell'ambito del presente Avviso, tratta sia dati personali raccolti presso l'interessato sia dati personali non ottenuti presso l'interessato, nel rispetto del Regolamento e del D.lgs. 30/06/2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 10/08/2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)".

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento, Fond.E.R. fornisce le seguenti informazione relativamente ai dati personali che tratta:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:

Fond.E.R. Via V. Bellini 10, 00198 ROMA, email segreteria@fonder.it.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

I dati saranno trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali di Fond.E.R. Più specificamente per:

- comunicazione di dati a soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni ad altre amministrazioni o autorità pubbliche di gestione, controllo, vigilanza;
- selezione, autorizzazione, attuazione di piani formativi promossi dai soggetti attuatori e beneficiari;
- monitoraggio, valutazione e indagini statistiche sui destinatari di interventi formativi, che saranno conservati in archivi informatici e/o cartacei.

BASE GIURIDICA:

Fond.E.R. è un fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori, istituito ai sensi dell'art. 118 della legge n. 388/2000, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che su di esso esercita altresì la vigilanza e il monitoraggio per il tramite dell'ANPAL – Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (cfr. Decreto legislativo n. 150/2015).

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. f) del d.lgs. 14 settembre 2015, n.150, i Fondi interprofessionali fanno parte della "Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro", contribuendo a promuovere l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione e all'elevazione professionale previsti dagli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione (cfr. circolare ANPAL n. 1/2018).

Fond.E.R. opera in favore di tutte le aziende che a esso decidano di versare il contributo dello 0,30%, istituito dall'articolo 25, co. 4, della legge 21 dicembre 1978 n. 845, finanziando in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, concordati tra le parti sociali.

La base legale del trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate è l'erogazione di una sovvenzione o il riscontro a una richiesta del soggetto interessato che non richiedono il consenso ai sensi della normativa applicabile. Il conferimento dei dati è facoltativo ma la sua mancanza comporta per Fond.E.R. l'impossibilità di erogare i servizi richiesti.

CATEGORIA DI DATI PERSONALI:

Lo svolgimento dei compiti istituzionali di Fond.E.R. comporta il trattamento di dati anagrafici e attinenti la condizione lavorativa dei lavoratori delle aziende aderenti, di dati identificativi e di contatto dei legali rappresentanti delle aziende aderenti e di soggetti attuatori, partner e delegati, di dati anagrafici e di contatto dei referenti aziendali e del personale di soggetti attuatori, partner e delegati impegnato nell'attuazione dei Piani formativi, di dati personali contenuti in dichiarazioni e accordi sindacali, di dati e documenti di monitoraggio sulle attività svolte nell'ambito dei piani formativi finanziati o in istruttoria, di dati e documenti di rendicontazione dei piani formativi implementati, di dati e documenti attestanti la veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, etc.

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI:

Fond.E.R. assicura che il trattamento dei dati personali sia improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza e che i dati personali vengano trattati in accordo alle disposizioni legislative e agli obblighi di riservatezza ivi previsti, al solo fine di raggiungere le finalità istituzionali attribuite dalla legge.

I dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni competenti (es. Regioni), a organismi preposti alla gestione e al controllo (es. società di revisione, revisori contabili), all'ANPAL, al Ministero del Lavoro.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI:

I dati sono conservati per tutta la durata del rapporto con Fond.E.R. dei soggetti attuatori e beneficiari a cui gli interessati fanno riferimento e per un periodo di 10 anni a decorrere dalla sua cessazione, salvo diverse esigenze connesse all'adempimento di obblighi normativi.

I dati personali raccolti nell'ambito del procedimento di selezione, attuazione e rendicontazione dei Piani formativi sono trattati per il tempo necessario al completamento del procedimento amministrativo ed esclusivamente in relazione ad esso senza necessità di espresso consenso secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. b) ed e) del Regolamento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio perché in caso diverso il procedimento amministrativo non potrebbe essere istruito e completato.

DIRITTI DELL'INTERESSATO:

Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 par. 2 lett. b) e all'art. 14 par. 2 lett. c), che prevedono il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Nel particolare, l'interessato ha il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il diritto di accedere in ogni momento ai dati stessi e di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione e la rettifica, il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa l'interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all'opposizione al trattamento, a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato.

Qualora il trattamento dei dati personali sia fondato sul consenso dell'interessato questi ha diritto a revocare il consenso prestato.

Per l'esercizio dei diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l'interessato può rivolgersi a Fond.E.R. al seguente indirizzo: Via V. Bellini, 10 – 00198 ROMA oppure inviando una email a: segreteria@fonder.it

20. ASSISTENZA ALLA PRESENTAZIONE DEI PIANI DA PARTE DI FOND.E.R.

È disponibile un servizio di assistenza tecnica:

- tramite telefono, al numero 06 45752901;
- via posta elettronica, all'indirizzo e-mail: segreteria@fonder.it;
- a sportello, esclusivamente per appuntamento telefonico, presso la sede di Fond.E.R.

Inoltre sarà attivo un help desk tecnico relativo alle problematiche software:

- al numero telefonico 06 45752903;
- via posta elettronica, all'indirizzo e-mail: supporto@fonder.it.